

IN BREVE n. 037-2018
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

VADEMECUM E.C.M. a cura di Graziella Reposi - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Alessandria

Nuova versione del “Nono Vademecum ECM” con gli ultimi aggiornamenti al mese di settembre 2018 coi chiarimenti per il recupero dei crediti ECM nell’anno 2017 da utilizzare per il triennio 2014-2015-2016.

Le parti in nero sono riferite ai precedenti aggiornamenti, le parti in rosso sono quelle nuove del Luglio 2017 rispetto al pregresso lavoro; le attuali novità sono in blu. Le fonti di riferimento da cui sono tratte le informazioni sono evidenziate in grassetto.

Per accedere all’articolo:

<https://www.ordinemedici.al.it/index.php/ecm/1568-09-2018-il-nono-vademecum-ecm-con-gli-ultimi-aggiornamenti>

oppure

**ALLEGATO A PARTE - NONO VADEMECUM ECM di G.Reposi OmceoAI
(documento 185)**

AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE PER ATTIVITA’ SPRTIVA DEI FIGLI

Domanda

Per beneficiare della detrazione Irpef, come vanno certificate le spese sostenute per l’attività sportiva praticata dai figli?

Risponde G. Napolitano

Le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni danno diritto a una detrazione Irpef del 19% (articolo 15, comma 1, lettera i-*quinquies*, Tuir). Per beneficiare dell’agevolazione, la spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalla struttura sportiva. La documentazione deve riportare la ditta, la denominazione o la ragione sociale ovvero il cognome e il nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza nonché il codice fiscale del percettore; la causale del pagamento; l’attività sportiva esercitata; l’importo pagato; i dati anagrafici del ragazzo e il codice fiscale di chi effettua il versamento (articolo 2, **decreto interministeriale 28 marzo 2007** – **circolare n. 7/E** del 27 aprile 2018).

OPZIONE DONNA - RICHIESTA DI PROROGA

Un appello al nuovo parlamento e alle forze politiche per estendere e prorogare il regime sperimentale donna sino al 31 dicembre 2018.

Lo chiede il Movimento Opzione Donna, coordinato dalla Dott. Lucia Rispoli e da Teresa Ginetta Caiazzo: "Le forze politiche rispettino gli impegni elettorali e approvino rapidamente la proroga dell'opzione donna sino al 31 dicembre 2018".

In pensione con 57/58 anni e 35 di contributi accettando il calcolo contributivo

La legge di bilancio per il 2015 prevedeva espressamente di utilizzare le risorse stanziata ma non utilizzate per questo fine. Norma che tuttavia è rimasta inattuata per i veti incrociati della Ragioneria dello Stato. Le risorse per la proroga ci sono e non occorre altro che attendere il lavoro di revisione complessivo della materia pensionistica annunciata e promessa in campagna elettorale.

PENSIONI - CUMULO GRATUITO

Dal 2017 i lavoratori che hanno contributi in diverse gestioni previdenziali, comprese le Casse privatizzate e la Gestione Separata Inps, possono cumulare i periodi assicurativi al fine di conseguire la pensione di vecchiaia o anticipata senza dover ricorrere alla ricongiunzione onerosa.

Dopo oltre un anno di tira-molla tra Inps e Casse privatizzate finalmente il via, ma le pratiche giacciono ora sugli scaffali dell'Inps e forse ma la pazienza ha un limite e c'è chi pensa a una denuncia per omissione di atti d'ufficio.

L'articolo 1, co. 195 della legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha rivisto in senso estensivo, in particolare includendo anche periodi presso le casse privatizzate e la Gestione separata, a partire dal 1° gennaio 2017 il perimetro di applicazione del cumulo dei periodi assicurativi già introdotto dall'articolo, 1, comma 239 della legge 228/2012 dal 1° gennaio 2013.

In particolare da la possibilità di cumulo gratuito di tutte le varie contribuzioni accreditate in diverse gestioni per carriere lavorative discontinue in un'unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Ricordiamo che il cumulo deve interessare tutti e per intero i periodi contributivi non coincidenti accreditati presso le varie gestioni previdenziali (niente cumulo parziale) e il richiedente non deve essere già titolare di un trattamento di pensione. Non sono ammessi riscatti in atto, che vanno estinti.

E' possibile conseguire sia la pensione di vecchiaia che quella anticipata coi requisiti previsti dai singoli fondi.

Verrà erogata un'unica pensione liquidata secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (a differenza del diritto a pensione, la misura, cioè quanto effettivamente erogato, sarà calcolata prendendo in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi risultanti nelle diverse gestioni).

La domanda va inoltrata dall'interessato (o dei suoi superstiti) presso l'ente previdenziale dove risulta accreditata l'ultima contribuzione; quest'ultimo attiverà il procedimento nei confronti degli altri enti dove il lavoratore avrà dichiarato di possedere ulteriore contribuzione.

Il pagamento della pensione sarà a carico dell'Inps, che richiederà i pro-quota alle gestioni interessate

TAGLIO ALLE PENSIONI a cura di Guia Melcherici

Si governa per il benessere di tutti e non per perseguire chi ha contribuito insieme a tutte le categorie allo sviluppo del Paese, nel rispetto delle leggi e versando tasse e contributi fino all'ultimo centesimo.

LEGGI IN

<https://dirigentisenior.it/notizie/taglio-alle-pensioni-bugiardi-e-incoscienti.html>

RESPONSABILITÀ MEDICA - QUANDO SI APPLICA L'ART. 590-SEXIES

C.P. da Novità giuridiche StudioCataldi a cura di Valeria Zeppilli

La causa di non punibilità introdotta dalla legge Gelli è esclusa in caso di colpa da imprudenza e da negligenza e in caso di colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni

La causa di non punibilità prevista dall'articolo 590-sexies del [codice penale](#) per le ipotesi di [responsabilità medica](#) non si applica se vi è stata negligenza per disattenzione da parte di un sanitario dell'equipe chirurgica nell'esecuzione dei compiti assegnatigli.

Per la quarta sezione penale della **Corte di cassazione**, come si evince dalla **sentenza numero 39733/2018** qui sotto allegata, non bisogna infatti dimenticare che la predetta norma, introdotta dalla legge Gelli, prevede l'esclusione della punibilità nel caso in cui siano state rispettate le linee guida o le buone pratiche clinico-assistenziali, purché le stesse risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Imprudenza, negligenza e colpa grave

Del resto già le **Sezioni Unite**, come ricorda la Corte, avevano sancito con la sentenza numero 8770/2018 che la causa di non punibilità di cui all'articolo 590-sexies, secondo diritto vivente, non si applica né in caso di colpa da imprudenza e da negligenza, né in caso di colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni.

La vicenda

Nel caso di specie, erano diverse le **ragioni che impedivano di escludere la punibilità** in virtù della predetta norma.

Innanzitutto, a carico dell'imputato erano stati accertati profili di colpa per negligenza esecutiva, per disattenzione nell'assolvere i compiti assegnatigli in seno all'equipe medica.

Inoltre, il grado della colpa era risultato elevato, circostanza tale da non permettere l'operatività dell'articolo 590-sexies.

Ciò posto e stante il mancato approfondimento del tema relativo all'osservanza o meno delle raccomandazioni contenute nelle linee guida, la Cassazione ha quindi confermato la condanna del sanitario per il delitto di lesioni colpose cagionate al paziente, quale secondo operatore, nell'ambito

ALLEGATO A PARTE - CASS. Sentenza n. 39733 del 19.07.2018 (documento 186)

FERIE STABILIZZATI

Dopo 3 anni di precariato ferie intere

Ferie nel monte completo per i pubblici dipendenti stabilizzati dopo tre anni di precariato secondo l'Aran Orientamento applicativo CFC11 del 7 settembre 2018 (vedi sotto).

ARAN - Orientamento applicativo CFC11

Qual è il monte ferie da riconoscere al dipendente neoassunto a tempo indeterminato che abbia già lavorato con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso altra pubblica amministrazione per più di tre anni?

La disposizione contenuta all'art. 28 del CCNL Comparto Funzioni centrali 2016/2018 in materia di ferie prevede, al comma 4, la titolarità di un monte ferie per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione inferiore a quello spettante a regime, mentre al comma 5 è disciplinato il riallineamento dopo tre anni di servizio.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 55, comma 1, lett. a) del medesimo CCNL in materie di ferie per i lavoratori a tempo determinato, si ritiene che il citato art. 28 possa essere interpretato nel senso che **il lavoratore assunto a tempo indeterminato per la prima volta nella pubblica amministrazione, ma che abbia prestato servizio come lavoratore a tempo determinato presso la stessa o presso altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, per più di tre anni, rientra nella casistica che dà diritto da subito al riconoscimento dell'intero monte ferie spettante (28 o 32 giorni a seconda del regime orario adottato).**

NEO ASSUNZIONI DOPO IL 1995 - RISCATTI

Il riscatto dei periodi e servizi ammessi è utile sia ai fini della determinazione che della misura della pensione: consente di far crescere l'importo della pensione ed eventualmente anche l'anticipo del pensionamento.

Ma attenzione per i neo assunti dopo il 31 dicembre 1995 può anche avere effetto negativo.

Infatti qualora il periodo da riscattare sia anteriore al 31 dicembre 1995, cioè a periodi anteriori alla riforma Dini, aggancia quei periodi come retributivi dando all'interessato la posizione assicurativa con sistema misto, ma mentre col sistema contributivo puro il pensionamento avviene ora col requisito di 63 anni e 7 mesi di età unitamente a 20 anni di contribuzione effettiva (a condizione che l'importo della pensione alla decorrenza non risulti inferiore a 2,8 volte il valore dell'assegno sociale) e a 70 anni e 7 mesi di età unitamente a cinque anni di contribuzione effettiva, passando al sistema misto (retributivo per i periodi oggetto di riscatto o di eventuale ricongiunzione e contributivo per i periodi riferiti all'attività lavorativa) i requisiti richiesti sono per la pensione anticipata 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) e per la pensione di vecchiaia con 66 anni e 7 mesi con 20 anni di contributi, cioè i requisiti sono più severi anche se, con maggiore anzianità, gli importi sarebbero più consistenti. Giusto dunque fare le opportune valutazioni. Ricordiamo che in caso di periodi riferiti a servizio militare coperti da contribuzione figurativa all'atto della assunzione il pubblico dipendente potrebbe comunicare all'amministrazione la rinuncia di questo periodo militare ovvero non dichiararlo (ma difficilmente viene accettato), mentre per i lavoratori del settore privato possono non chiedere il riscatto.

DPR29 dicembre 1973, n. 1092 - Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

Art. 145. (Dichiarazione dei servizi e documentazione) Il dipendente statale all'atto dell'assunzione in servizio è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all'art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve contenere l'attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione di cui al comma precedente; per gli insegnanti l'attestazione è fatta nel provvedimento di nomina a ordinario. Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla data della dichiarazione originaria; in caso di decesso del dipendente, la dichiarazione originaria può essere integrata dagli aventi causa. Il dipendente, inoltre, è tenuto a dichiarare i dati relativi al suo stato di famiglia nonché le successive variazioni. La documentazione relativa alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti, ove non sia prodotta dall'interessato, è acquisita d'ufficio. I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dei commi precedenti non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza.

Infatti mentre la rinuncia al riscatto è possibile per tutti i periodi con accredito figurativo a domanda, per l'Inps nella gestione dei dipendenti pubblici poiché il servizio militare sarebbe stato virtualmente utilizzato per la determinazione delle regole di calcolo della pensione, sussisterebbe un motivo insuperabile ai fini della sua rimozione. (Circ. Inps 11/2013 e Messaggio Inps 4987/2017)

ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 11 del 24.01.2013 (documento 187)
INPS Messaggio n. 4987 del 12.12.2017 (documento 188)

PENSIONATI A DIFESA DEI DIRITTI DI GIOVANI E MENO GIOVANI

Comunicato Stampa - Ufficio stampa UNPIT

Milano, 11 settembre 2018 – In vista della riunione del Consiglio del **FORUM NAZIONALE PENSIONATI per l'ITALIA - unirsi per contare di più** prevista a Roma per lunedì 17 settembre 2018 l'Unione Nazionale Pensionati per l'Italia, fondatrice del Forum, ha tenuto a Milano un Consiglio direttivo che ha deliberato:

1. NO A QUALSIASI PRELIEVO SULLE PENSIONI IN ESSERE. NO A LEGGI CON VALORE RETROATTIVO.
2. SE IL PAESE HA BISOGNO, I SACRIFICI DEVONO ESSERE FATTI DA TUTTI (pensionati e non pensionati)
3. URGE UNA CONTROINFORMAZIONE DIFFUSA SUI MEDIA E SUL WEB PER DARE DATI CERTI SU TUTTA LA QUESTIONE PREVIDENZA E CONTRASTARE LE TROPPE FAKE NEWS CHE GIRANO SUL TEMA.
4. PREPARARSI AD ADIRE LE VIE LEGALI IN CASO DI PROVVEDIMENTI CHE NON TENGANO CONTO DEI DIRITTI DEI CITTADINI
5. PROSEGUIRE NELLA CAMPAGNA DI ADESIONI AL FORUM CON L'OBIETTIVO DI CONTARE NUMERICAMENTE SEMPRE DI PIU' COME GRUPPO SOCIALE DI ELETTORI.

Questa la posizione che Unpit sosterrà nel Consiglio del Forum.

“Solo uniti,” **ribadisce il prof. Michele Poerio, Presidente del Forum,** ”possiamo fare sentire le nostre ragioni e tutelare sia chi è già in pensione, che i giovani, i quali hanno necessità di avere uno Stato che fa quello che dice e che non rompe i patti con i lavoratori per sanare le proprie casse e non tenendo conto dei reali versamenti effettuati in anni di lavoro dai cittadini”. L’Unpit, che la prossima settimana sarà a Roma per ribadire le proprie posizioni e condividerle con il FORUM, non è né un sindacato né una associazione politica, è invece un movimento di pensionati, sorto a difesa dei diritti della categoria e nello specifico attuale a difesa delle pensioni picconate da diversi anni e a difesa del Servizio Sanitario Nazionale, contro certi attuali tentativi di smantellamento. “Ricordiamo che le pensioni sono un diritto acquisito a seguito di fior di versamenti contributivi a valore corrente durante tutta la vita lavorativa,” **dice il prof. Marco Perelli Ercolini, Presidente UNPIT,**” sono una retribuzione differita basata su un legittimo affidamento contrattuale se si incrina il tale principio viene meno, e sarebbe grave, la fiducia nelle istituzioni. Con questo non è che i pensionati che per tutta la vita hanno lavorato e pagato fior di tasse e contributi, si sottraggono ad una eventuale richiesta economica per esigenze del Paese, ma nel concetto universalistico della solidarietà chiedono che tutti concorrano secondo le proprie disponibilità. Per inciso siamo sdegnati di essere tacciati come ladri e come parassiti. Sono d’oro le loro pensioni di 4-5 mila euro al mese, ma certe retribuzione di 20 e più mila euro, 4-5 volte di più di queste pensioni, come sono? Altro che d’oro ... retribuzioni inoltre per lo più defiscalizzate e questo non è un privilegio? Visto che tanto si parla sulle pensioni, sui privilegi delle pensioni. Ricordo che i bilanci delle vere pensioni secondo i calcoli del prof. Alberto Brambilla sono in equilibrio, i buchi derivano dalla pensioni sociali, doverose in uno Stato civile, ma che dovrebbero trovare il sostentamento dalla fiscalità generale, come del resto previsto dalla legge, peraltro sempre ignorata. Dunque Basta, basta al gabbellamento sulle pensioni. Per le elezioni europee se vorranno il nostro voto, dovranno rispettare i nostri diritti, i nostri contributi non sono privilegi ma sacrifici di una vita di lavoro”.

CASSAZIONE: VALENZA DELLA FIRMA PER RICEVUTA SULLA BUSTA PAGA da Dpl Mo

Con ordinanza n. 21699/2018, la Corte di Cassazione ha affermato che la firma per ricevuta del lavoratore sulla busta paga, non dimostra l'effettivo pagamento della somma indicata sul documento.

I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come la sottoscrizione è prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e non del pagamento della cifra ivi contenuta.

Precedenti decisioni della Cassazione hanno evidenziato come *“soltanto la sottoscrizione apposta dal dipendente sui documenti fiscali relativi alla sua posizione di lavoratore subordinato (CUD e mod. 101) costituisce quietanza degli importi ivi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro, ed ha il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali e di conferma dell'esattezza dei dati ivi riportati”* (Cass. lav. n. 245 – 11/01/2006).

FRANCOBOLLI 2018 - NUOVE EMISSIONI



Genoa Cricket and Football Club nel 125° anniversario della fondazione

Data di emissione il 7 settembre 2018

AGENZIA DELLE ENTRATE - INDETRAIBILITA' SPESE TRASPORTO SCOLASTICO

Domanda

Sono detraibili le spese sostenute per il servizio di trasporto scolastico dei figli?

Risponde G. Napolitano

No. Infatti, le spese sostenute per il servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire a un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola, non rientrano nel novero delle spese di istruzione non universitarie per le quali il Tuir (articolo 15, comma 1, lettera e-bis) prevede una detrazione Irpef del 19% ([risoluzione n. 68/E](#) del 4 agosto 2016).

**ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risoluzione n.68E del 4.08.2018
(documento 189)**